



Provincia di Biella

Ambito Territoriale Minimo “ATEM BIELLA”

Stazione Appaltante

a cura della Centrale di Committenza della Provincia di Biella”

Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Territoriale Minimo “ATEM BIELLA” CIG 9026175B3C

Riscontro a richieste chiarimenti di carattere tecnico e procedurale aggiornati al 21 novembre 2024

D: (Quesito 154) Alla luce della nuova documentazione di gara messa a disposizione il 24 settembre 2024, che chiarisce la volontà dei Comuni di Camandona, Candelo, Massazza e Quaregna Cerreto di vendere i propri asset ai valori di VIR resi noti nell'Allegato G ripubblicato, si chiede di confermare che il valore finale di Delta VIR-RAB complessivo d'ambito da utilizzare per la formulazione dell'offerta di gara è pari a € 8.373.212,05 (€ 7.290.376,86 + € 1.082.835,19).

R: Si conferma che il valore di Delta VIR-RAB complessivo d'ambito da utilizzare per la formulazione dell'offerta di gara è pari a € 8.373.212,05 (€ 7.290.376,86 + € 1.082.835,19).

D: (Quesito 155) In relazione alla redazione del Piano Industriale, al fine di rendere confrontabili le offerte, e con riferimento alla risposta n. 66 fornita in data 07.04.2022, stante il considerevole periodo di tempo intercorso e gli aggiornamenti regolatori introdotti da ARERA, si chiede di confermare che il valore di WACC da utilizzare per il calcolo del VRT sia quello stabilito nella deliberazione ARERA 556/2023/R/COM anziché quello indicato nella precedente e superata Deliberazione 614/2021/R/COM.

R: Per la risposta si rinvia a quella fornita al quesito n.145 pubblicato.

D: (Quesito 156) In merito al precedente Quesito 01A si chiede di fornire, come previsto dall'Art. 19 del Bando di gara tipo, Allegato 2 del DM 226/11 e s.m.i.:

- la stima del valore di rimborso da riconoscere ai gestori uscenti e ai Comuni per le porzioni di impianto acquisite dall'aggiudicatario della gara ATEM, dettagliato per singola località, aggiornata

N.B.: Si specifica che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare d'appalto le uniche fonti delle regole di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare con i relativi allegati. I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle, poiché le predette fonti devono essere interpretate e applicate.

alla data presunta di subentro nel primo impianto, cioè 30.06.2025; in subordine si chiede di indicare il coefficiente di aggiornamento da applicare ai valori provvisori 2020 riportati nel documento "Aggiornamento VR provvisori al 2020 REV1", al fine di determinare la stima alla data presunta di inizio gestione;

- le modalità di calcolo del valore di rimborso a consuntivo alla data effettiva di subentro nel servizio.

R: Per la determinazione dei valori di rimborso previsti ad inizio concessione (data presunta il 30.06.2025), occorre aggiornare i valori di rimborso provvisori al 31.12.2020 indicati nel bando di gara (Allegato B) sulla base del coefficiente ISTAT pari a 1,042 più un incremento pari a 0,2605; pertanto l'incremento da considerare per l'aggiornamento al 31.06.2025 è pari a 1,3025.

- Il valore di rimborso a consuntivo alla data effettiva di subentro nel servizio sarà soggetto ad aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'art.5.2 delle Linee Guida (DM 22.05.2014).

D: (Quesito 157) Con riferimento alla risposta n. 136 fornita in data 03.10.2022, nella quale codesta Stazione Appaltante, in relazione agli investimenti nei comuni montani ricadenti in fascia climatica "F", rimandava all'applicazione dell'art. 114-ter D.L. 34/2020 (introduttivo dell'art. 23, comma 4 bis del D.Lgs. n. 164/2000), stante l'intervenuta nuova disciplina (DL 69/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103) modificativa della norma citata, si chiede di confermare l'applicazione dell'art. 23, comma 4 bis del D.Lgs. n. 164/2000 nel testo oggi vigente.

R: Per la risposta si rinvia a quella fornita al quesito n.149 pubblicato.

D: (Quesito 158) Con riferimento alla risposta n. 67 fornita in data 07.04.2022, codesta Stazione Appaltante aveva confermato di utilizzare come base di partenza per la redazione del Piano Industriale i valori tariffari relativi ai costi operativi e centralizzati riferiti all'anno 2022 come pubblicati da ARERA con Del. 620/2021/R/GAS. Visto che dal 07.04.2022 ad oggi ARERA ha pubblicato anche gli aggiornamenti tariffari per gli anni 2023 (Del. 736/2022/R/GAS) e 2024 (Del. 631/2023/R/GAS), si chiede di confermare che le componenti tariffarie sopra citate da prendere in considerazione come base di partenza per la redazione del Piano Industriale di gara siano gli ultimi valori approvati riferiti all'anno 2024.

R: Per la risposta si rinvia a quella fornita al quesito n.150 pubblicato.

D: (Quesito 159) In relazione alla risposta fornita al quesito n. 102 in merito ai Comuni Post Letta, si fa presente che la regolazione tariffaria prevede che per i gestori entranti la remunerazione debba avvenire sulla base del valore di rimborso (VIR) pagato ai gestori uscenti mentre per i gestori uscenti è prevista la remunerazione in continuità sulla base della RAB. Pertanto, si chiede di confermare che la risposta al quesito n. 102 si applichi al solo gestore uscente, mentre per gli altri gestori diversi dall'uscente il valore che deve essere utilizzato dai concorrenti per la valorizzazione della remunerazione e degli ammortamenti del capitale investito iniziale nel piano industriale è il VIR anche in coerenza con le risposte ai quesiti n. 1, 3 e 23.

R: Il valore che deve essere utilizzato dai concorrenti per la valorizzazione della remunerazione e degli ammortamenti del capitale investito iniziale nel piano industriale, è il VIR.

N.B.: Si specifica che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare d'appalto le uniche fonti delle regole di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare con i relativi allegati. I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle, poiché le predette fonti devono essere interpretate e applicate.

D: (Quesito 160) Con riferimento alle modalità di trasmissione della documentazione costituente l'offerta di gara (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) di cui all'art. 12 del Bando di gara come rettificato a seguito delle modifiche pubblicate il 24 settembre 2024 si chiede quanto segue:

1. documentazione amministrativa (rettifica n. 3): qualora il file relativo al Certificato della Camera di Commercio dovesse superare la dimensione massima consentita per essere trasmesso tramite PEC, se sia possibile inserire il certificato completo nel FVOE ed allegare alla PEC contenente la documentazione amministrativa un mero estratto delle prime pagine riportanti la data di rilascio;
2. offerta tecnica (rettifica n. 4): considerato che si prevede l'invio della documentazione tramite chiavetta USB o similare e che non è possibile trasmetterla all'indirizzo PEC da voi indicato, si chiede di indicare l'indirizzo "fisico" presso cui i concorrenti dovranno depositarla.

R: In riferimento alla busta contenente la documentazione amministrativa e quella contenente la offerta tecnica non è previsto invio mezzo pec. La trasmissione deve avvenire come disposto da informativa pubblicata sul sito della Provincia di Biella: *caricare su supporto informatico chiavetta USB (o altri supporti USB), inserite in PLICHI FISICI DISTINTI e trasmettere alla CENTRALE DI COMMITTENZA QUALIFICATA – STAZIONE APPALTANTE PER ATEM BIELLA DELLA PROVINCIA DI BIELLA Via Q. Sella. 12, 13900 BIELLA mezzo raccomandata A.R. o consegnata a mano allo stesso indirizzo all'ufficio protocollo dell'Ente, nel rispetto ed entro i termini definiti dalla Stazione Appaltante nel timing di gara pubblicato sul sito della Provincia di Biella*

D: (Quesito 161) Con riferimento alla cauzione di cui al punto 17 del bando di gara di importo pari a € 233.409,07, da presentare a cura dei concorrenti a garanzia dell'obbligo di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione, si chiede se l'importo posto a base di gara possa essere ridotto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 93 comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

R: Si conferma affermativamente

D: (Quesito 162) Con riferimento alla cauzione di cui al punto 17 del bando di gara di importo pari a € 3.501.136,08, da presentare a cura dei concorrenti a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, si chiede se l'importo posto a base di gara possa essere ridotto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 93 comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

R: Si conferma affermativamente

D: (Quesito 163) Ai fini della redazione del piano industriale, per quanto concerne i valori di rimborso provvisori al 31.12.2020 pubblicati dalla Stazione Appaltante, si segnala che nel quesito 103 la stessa Stazione Appaltante indicava che, per la determinazione dei valori di rimborso previsti ad inizio concessione (ante riassunzione previsto per il 01.01.2024), i concorrenti dovevano aggiornare i valori di rimborso provvisori indicati nel bando di gara (Allegato B) sulla base del coefficiente ISTAT provvisorio pari a 1,042.

Considerato che l'inizio dell'affidamento è stato aggiornato alla data 30.06.2025, si chiede di specificare se i valori di rimborso provvisori al 31.12.2020 dovranno essere rivalutati in base al

N.B.: Si specifica che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare d'appalto le uniche fonti delle regole di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare con i relativi allegati. I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle, poiché le predette fonti devono essere interpretate e applicate.

coefficiente ISTAT pari a 1,042, oppure si dovrà utilizzare diverso indice. Nel secondo caso si chiede di esplicitare l'indice da utilizzare ai fini dell'aggiornamento.

R: Per la determinazione dei valori di rimborso previsti ad inizio concessione (data presunta il 30.06.2025), occorre aggiornare i valori di rimborso provvisori al 31.12.2020 indicati nel bando di gara (Allegato B) sulla base del coefficiente ISTAT pari a 1,042 più un incremento pari a 0,2605; pertanto l'incremento da considerare per l'aggiornamento al 31.06.2025 è pari a 1,3025.

D: (Quesito 164) Ai fini della redazione del piano industriale, per quanto concerne la valorizzazione dei cespiti di proprietà degli Enti concedenti (aggiornati al 31.12.2019), si chiede di specificare se gli importi economici ritenuti idonei da ARERA debbano essere aggiornati con le stesse modalità utilizzate per i cespiti dei gestori uscenti. In caso contrario, si chiede di definire le modalità di aggiornamento esplicitando gli indici da utilizzare.

R: Gli importi economici per la valorizzazione dei cespiti di proprietà degli Enti concedenti devono essere aggiornati con le stesse modalità utilizzate per i cespiti dei gestori uscenti.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATEM BIELLA
(Dott. Antonino SALAMONE)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

N.B.: Si specifica che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare d'appalto le uniche fonti delle regole di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare con i relativi allegati. I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle, poiché le predette fonti devono essere interpretate e applicate.